

Bruxelles, 15 luglio 2026
(OR. en)

11989/26
ADD 1

ENT 200
MI 793
IND 493
COMPET 968
TRANS 508
ENV 960
DELECT 118

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3147 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per la durabilità delle batterie di bordo, le emissioni di particolato dai freni, la potenza di sistema dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura per i veicoli prodotti in serie illimitata e i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come alternativi nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3147 final - ANNEX.

All.: C(2026) 3147 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
C(2026) 3147 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato della Commissione

che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per la durabilità delle batterie di bordo, le emissioni di particolato dai freni, la potenza di sistema dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura per i veicoli prodotti in serie illimitata e i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come alternativi nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1) nella parte I, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161";		X	X		X	X					X	";
------	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	---	----

2) nella parte I, dopo la voce GA18 sono inserite le voci da GA19 a GA22 seguenti:

"GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706*	X			X								
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X			X								
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X			X								
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250** [<i>Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo per le emissioni di particolato dai freni</i>]	X			X								

* Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

** Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 della Commissione, del XXX, che stabilisce norme, procedure, metodologie di prova e prescrizioni amministrative per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda le emissioni di particolato dai freni dei veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ (GU L, 2026/...) [*riferimento alla GU del relativo regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni*].";

3) nella parte I, appendice 1, tabella 1, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	A	A	A	A
------	---	--	---	---	---	---

* Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).";

4) nella parte I, appendice 1, tabella 2, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del	Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la	Il costruttore deve definire una modalità di prova per effettuare la procedura di prova di verifica e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.";
------	---	------------------------------	---	---	--	--

	veicolo	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161		modalità di guida automatizzata).	
--	---------	--	--	-----------------------------------	--

5) nella parte II, nella tabella, dopo la voce G13 sono inserite le voci GA seguenti:

"Voce	Oggetto	Regolamento ONU n.	Serie di modifiche
GA2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio ⁽¹²⁾		
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica ⁽¹²⁾	83 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁶⁾ 85 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁷⁾ 154 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁸⁾	09 00 04
GA4	Emissioni dallo scarico su strada ⁽¹²⁾	168 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁹⁾ 177 ⁽¹³⁾ ⁽²⁰⁾	01 00
GA5	Durata delle emissioni dallo scarico ⁽¹²⁾	179 ⁽¹³⁾ ⁽²¹⁾ 180 ⁽¹³⁾ ⁽²²⁾	00 00
GA6	Emissioni dal basamento ⁽¹²⁾		
GA7	Emissioni per evaporazione ⁽¹²⁾		
GA8	Emissioni dallo scarico a bassa		

	temperatura in laboratorio ⁽¹²⁾
GA9	Diagnostica di bordo ⁽¹²⁾
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione ⁽¹²⁾
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni ⁽¹²⁾
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza ⁽¹²⁾
GA16	Misurazione della potenza del motore ⁽¹²⁾
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento ⁽¹²⁾
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo ⁽¹²⁾
GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio ⁽¹²⁾
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli

	elettrificati ⁽¹²⁾		
GA21	Durabilità delle batterie di bordo ⁽¹²⁾		
GA22	Emissioni di particolato dai freni ⁽¹²⁾		

”;

7) nella parte II sono aggiunte le ulteriori note relative alla tabella seguenti:

”⁽¹²⁾ Per veicoli leggeri "Euro 7".

⁽¹³⁾ Ai fini della domanda di omologazione globale UE di un tipo di veicolo (*whole vehicle type-approval*, WVTa) a norma del regolamento (UE) 2018/858, la combinazione dei pertinenti certificati di omologazione ONU elencati in questa cella della tabella è considerata equivalente alla norma sulle emissioni "Euro 7A", ossia un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2025/1706, accompagnato da un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento (UE) C(2026) 5251 [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo per la durabilità delle batterie di bordo*]. In tal caso, oltre ai certificati di omologazione ONU, il richiedente della WVTa deve fornire al GTAA le informazioni pertinenti di cui all'allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2025/1706.

⁽¹⁴⁾ Ai fini delle prove di conformità in servizio, il costruttore deve comunicare tutti i risultati di dette prove utilizzando la piattaforma elettronica per la conformità in servizio conformemente all'allegato II, punto 3.6, del regolamento (UE) 2025/1706, o altri mezzi appropriati qualora ciò non sia possibile.

⁽¹⁵⁾ Ai fini della trasmissione dei dati, il costruttore deve seguire le disposizioni di cui all'allegato III, punti 3.2 e 3.3, del regolamento (UE) 2025/1706.

⁽¹⁶⁾ Regolamento ONU n. 83 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal

motore [2026/1086] (GU L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj>).

(¹⁷) Regolamento n. 85 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici (GU L 323 del 7.11.2014, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/85/oj>).

(¹⁸) Regolamento ONU n. 154 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) (GU L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj>).

(¹⁹) Regolamento ONU n. 168 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) [2024/211] (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj>).

(²⁰) Regolamento ONU n. 177 - Disposizioni uniformi concernenti la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione [2025/1910] (GU L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj>).

(²¹) Regolamento ONU n. 179 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).

(²²) Regolamento ONU n. 180 - Disposizioni uniformi relative ai sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), al passaporto ambientale del veicolo (EVP) e alla visualizzazione di bordo dei dati ambientali.

_____";

7) la parte III è così modificata:

a) nella tabella di cui all'appendice 1, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G	G		
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo]	G	G";		

b) nella tabella di cui all'appendice 1, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
------	-----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

	bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161			di applicazione.	
--	---	--	--	--	------------------	--

c) nella tabella di cui all'appendice 2, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d) nella tabella di cui all'appendice 2, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

"GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA22	Emissioni di	Regolamento	X			X			Non	Non	Non	Non rientranti

	particolato dai freni	(UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo]	L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			rientranti nell'ambito di applicazione.	rientranti nell'ambito di applicazione.	rientranti nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.";
--	-----------------------	---	---	--	--	---	--	--	---	---	---	--------------------------------

e) nella tabella di cui all'appendice 3, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
------	---	--	---

f) nella tabella di cui all'appendice 3, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

"GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE)	G
-------	--	--	---

		2025/1706	
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo]	G";

g) nella tabella di cui all'appendice 4, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione."
------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

h) nella tabella di cui all'appendice 4, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

"GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei	Regolamento (UE) 2024/1257	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
-------	---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706					di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo]			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.";

i) nella tabella di cui all'appendice 5, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
------	---	--	---

j) nella tabella di cui all'appendice 5, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

"GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo]";	

k) nella tabella di cui all'appendice 6, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

"G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
------	---	--	---	---

	veicolo			
--	---------	--	--	--

l) nella tabella di cui all'appendice 6, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

"GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) C(2026) 5250 [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento definitivo]		Non rientranti nell'ambito di applicazione."